

GUIDA AL BILANCIO

**SECONDA PUNTATA - La terza sarà pubblicata domani
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 28 febbraio**

DI GIUSEPPE RIGHETTI

Fallimento di un cliente - La svalutazione ha valenza civile e fiscale. L'eventuale successivo incasso figurerà tra le sopravvenienze attive.

- Se si procede allo stralcio: si annulla il precedente accantonamento e l'eventuale supero va a perdite. S.P.: C II. C.E.: B 14 o E 21.
- Se si procede alla svalutazione per stralciare in un secondo tempo: Fondo svalutazione crediti. S.P.: C II. C.E.: B 10 d.

Fallimento e deduzione - È obbligatorio imputare la perdita nell'esercizio di dichiarazione del fallimento o può essere dedotta per intero o per quote (anche) negli esercizi successivi?

Si ritiene che la determinazione della perdita deducibile in ciascun esercizio, **a partire dall'apertura del fallimento**, sia lasciata alla responsabile valutazione del creditore, delimitando il periodo di «discrezionalità», dall'apertura del fallimento **fino alla sua chiusura**. La stessa Abi a pag. 39 dello studio diramato con lettera TR 003527 del 12.4.90 scrive: «Resta quindi escluso che la perdita debba necessariamente essere imputata nell'esercizio della procedura concorsuale, ben potendo la stessa venire imputata in uno qualsiasi degli esercizi compresi nella durata della procedura medesima, a decorrere dall'esercizio in cui questa ha avuto inizio». In questo senso anche Leo-Monacchi-Schiavo, Edizione 1996.

Le perdite su crediti relative a debitori assoggettati a procedure concorsuali sono deducibili integralmente a partire dall'esercizio in cui è stata emessa la sentenza dichiarativa e comunque non oltre il periodo in cui le procedure sono cessate.

All'interno di questo spazio temporale il contribuente è libero di operare la deduzione secondo il criterio da lui ritenuto più opportuno, sempre tenendo presenti i vincoli civilistici.

La **mancata insinuazione** nel passivo dovrebbe pregiudicare detta deducibilità. Tenere presente il limite temporale entro il quale è possibile l'insinuazione tardiva.

Se in contabilità figurano ancora crediti verso clienti falliti prima del 31.12.1987 con perdita mai fiscalmente imputata al conto economico, le perdite relative, al netto del fondo esistente, si deducono in quote costanti in cinque periodi di imposta a partire da quello in cui è avvenuta l'imputazione al conto economico e ciò anche se la procedura viene a cessare prima del decorso dei cinque esercizi. È fatta salva la facoltà di dedurre la perdita per intero (al netto del fondo) nell'esercizio in cui la procedura viene a cessare se non si è già iniziata la deduzione per quinti (Circ. 18.5.90, n. 15/9/536). Civilisticamente però la perdita doveva già essere stata imputata.

Gravi difficoltà di un cliente, che fanno fondatamente temere per il buon fine del credito - la svalutazione deve essere effettuata solo civilisticamente. Si effettua il recupero fiscale sull'Unico/RF.

- Usare: Fondo svalutazione crediti tassato (C II). C.E.: B 10 d.

Concordato preventivo - la svalutazione ha valenza civile e fiscale ma, quest'ultima, entro il limite della perdita calcolata in base alla % di paga-

mento offerta. Civilisticamente la % può essere motivatamente superata; in questo caso dovrà essere operata una variazione in aumento sull'Unico/RF.

- Preferibile usare: Fondo svalutazione crediti. S.P.: C II. C.E.: B 10 d.

Crediti giudicati irrealizzabili, senza che ci sia una procedura concorsuale - la svalutazione, che deriva dall'analisi di ogni singolo credito, ha valenza civile e fiscale purché, fiscalmente, si sia in possesso di elementi probanti (es.: irreperibilità, costo troppo elevato per l'eventuale recupero). Procurarsi dichiarazione del legale, dei carabinieri o simili. In caso contrario occorre procedere alla ripresa sull'Unico/RF.

- Usare: Fondo svalutazione crediti (C II). C.E.: B 10 d.

La **rinuncia a crediti**, di modesto importo, ritenuti inesigibili è stata riconosciuta deducibile a condizione che detta **remissione** (art. 1236 c.c.) realizzi una scelta di convenienza per l'imprenditore (Ris. Min. 9/557 del 9.4.80 e R. M. 9/517 del 6.9.80). La remissione va espressa entro la chiusura dell'esercizio.

Per i **crediti verso debitori esteri** vi sono due pronunce ministeriali.

14

Crediti assicurati Sace - Nella Circolare n. 131 dell'1 luglio 1978 si considera lo stato di insolvenza del debitore estero di competenza del SA-CE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione; la dichiarazione del sinistro emessa dalla medesima, può costituire idonea documentazione ai fini della deducibilità della perdita su crediti dal reddito d'impresa, sempre che dalla predetta dichiarazione risulti l'indicazione dell'indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito medesimo. Infatti è solo dal momento in cui si conosce l'entità dell'indennizzo che può riconoscersi definitività e certezza all'eventuale perdita subita.

Crediti non assicurati Sace - La cm n. 9/106 dell'1.4.1981 afferma che per la deducibilità è necessaria una dichiarazione: di insolvenza da parte di organi giurisdizionali esteri; di non reperibilità della Camera di Commercio estera; fornita da organi di controllo contabile che accertino la definitività dell'insolvenza.

- Lo **STRALCIO DI CREDITI** che non hanno concorso alla base di calcolo per la determinazione della svalutazione (es. **crediti da cessione di beni ammortizzabili**, crediti assicurati) non si imputa all'eventuale Fondo ma direttamente a perdite su crediti (gli assicurati per la sola eventuale differenza).

CONTABILITÀ - Lo **stralcio** di crediti inesigibili va fatto direttamente in conto; la perdita fiscalmente ammessa è quella che supera l'eventuale Fondo svalutazione fiscalmente esistente.

Le perdite su crediti derivanti da operazioni che non danno luogo a ricavi (es. cessione di beni stru-

mentali) vanno direttamente imputate a conto economico e sono fiscalmente deducibili senza l'obbligo di utilizzare il fondo.

Per rispettare le norme citate le varie ipotesi dovrebbero essere così rilevate:

- a) Stralcio per perdita definitiva del credito - con diretta riduzione del credito. S.P.: Crediti (C II). C.E.: Perdite su crediti, B 14, se ordinaria; E 21, se straordinaria.
- b) Svalutazione del credito - con imputazione a Fondo svalutazione crediti, da stornare a crediti in sede di bilancio. S.P.: Crediti (C II). C.E.: Svalutazione crediti B 10 d.
- c) Accantonamento per rischi su crediti - con imputazione a Fondo rischi su crediti da indicare tra le voci del passivo (B 3). C.E.: Accantonamento per rischi B 12.

SVALUTAZIONE DEI CREDITI

Art. 71/917 - Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi su crediti. La svalutazione dei crediti, che derivano da cessioni di beni e prestazioni di servizi (ex art. 53), è deducibile in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del *valore nominale* (che non coincide con quello di bilancio se ci sono precedenti svalutazioni). La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del *valore nominale* dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio.

Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio.

Prima di procedere all'analisi di casi concreti occorre fissare alcuni concetti:

- a) c.c.: svalutazione ed accantonamenti vanno fatti su tutti i crediti; per il fisco, solo su quelli derivanti dai ricavi di cui all'art. 53 (es.: si escludono quelli derivanti da cessione di beni ammortizzabili o da ricavi esenti o non soggetti ad imposte);
- b) la svalutazione presuppone normalmente una analisi di ogni singolo credito o una attenta analisi settoriale, di mercato, ecc.;
- c) l'accantonamento presuppone un rischio generico.

Tra i crediti immobilizzati dovranno essere inseriti quei crediti che, pur avendo natura commerciale, usufruiscono di una dilazione così lunga e non usuale, da trasformarli in veri e propri crediti di finanziamento (si riscontrano spesso all'interno di gruppi).

- L'ammontare di accantonamento e svalutazione deve essere ragguagliato ad anno (artt. 76.3 e 90.4).

- Se le svalutazioni effettuate risultano superiori alle previsioni fiscali: recupero dell'eccedenza tra le variazioni in aumento dell'Unico/RF.

- Se le svalutazioni effettuate risultano inferiori a quanto fiscalmente ammesso (0,50%) non è possibile effettuare nell'Unico/RF una varia-

- zione in diminuzione a meno che derivi da precedenti svalutazioni recuperate a tassazione.
- Potrebbe figurare nella contabilità anche un FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO: un accantonamento cioè fatto in ossequio al codice ma ripreso a tassazione sull'Unico/RF. Quando poi matureranno le condizioni fiscali per procedere all'annotazione del costo detraibile si procederà con una variazione in diminuzione sull'Unico/RF e la riduzione del fondo tassato. In bilancio questo fondo deve essere chiuso con diretta imputazione ai conti Clienti interessati.
 - Con cm n. 19/9/015/S dell'1.8.87 è stata esclusa la deducibilità della svalutazione su crediti scontati (es. derivanti da Legge Sabatini).
 - Per i crediti in valuta extra Uem occorre tenere presente che sono soggetti a doppio rischio: di cambio e di mancato pagamento.
 - Imposte differite - Quando il fondo esistente evidenzia un significativo rinvio di tassazione, oltre alla riclassificazione è opportuno calcolare ed imputare le imposte differite.

Svalutazione statistica (la nostra azienda perde in media l'x% dei crediti ogni anno; nel settore in cui opera la nostra azienda l'insolvenza media è dell'y%) - ha valenza civile e fiscale, ma quest'ultima, entro il limite dello 0,50%. L'eventuale differenza va recuperata sull'Unico/RF.

- Usare: Fondo svalutazione crediti (C II). C.E.: B 10 d.

Svalutazione per categorie omogenee di crediti aventi le stesse caratteristiche - ha valenza civile e fiscale, ma quest'ultima, entro il limite dello 0,50%. L'eventuale differenza va recuperata sull'Unico/RF.

- Usare: Fondo svalutazione crediti (C II). C.E.: B 10 d.

Svalutazione fiscale (lo 0,50% fiscale è superiore alla svalutazione che sarebbe civilisticamente corretta) - è possibile operare la svalutazione in bilancio con valenza anche civile ex art. 2426.2.

- Meglio usare: Fondo rischi su crediti (B 3). C.E.: Accantonamenti per rischi B 12.

L'ammontare delle svalutazioni viene determinato separatamente sui crediti di incerta esigibilità e su quelli relativamente ai quali l'incertezza non si è ancora manifestata. In pratica:

- a) svalutazione mirata, calcolata in base a giudizio concernente il debitore ed il rapporto negoziale sottostante al credito:
Dare di c.e. - B 10 d opp. D 19 b = Svalutazione crediti
Avere di s.p. - C II 1 opp. C II 2 ecc. = Crediti ...
opp. transitando dal Fondo sval. crediti, rettificativo dei Crediti
- b) svalutazioni conseguenti a procedure concor-

suali aperte nell'esercizio in chiusura: come a), a meno che si preferisca stralciare il credito imputandolo direttamente a perdita (salvo l'eventuale copertura del fondo esistente);

- c) svalutazioni effettuate sulla base dell'andamento del mercato nel quale l'azienda opera (anche servendosi di studi di settore) o di statistiche interne:
Dare di c.e. - B 12 = Accantonamenti per rischi
Avere di s.p. - B 3 = Fondi per rischi ed oneri
- d) svalutazione effettuata per usufruire della normativa fiscale, anche se non civilisticamente necessaria:
Dare di c.e. - B 13 = Altri accantonamenti
Avere di p.n. - A VII Altre riserve; Riserve da svalutazione crediti con opportune precisazioni nella Nota integrativa. Ex art. 2426.2 si potrebbe anche usare il Fondo rischi su crediti.
- e) eventuali perdite di rilevanza straordinaria (es. per fallimento di un grosso debitore) potrebbero essere imputate alla voce di c.e. E 21 Oneri straordinari.

Riepilogando, l'esposizione della svalutazione potrà essere:

- **in stato patrimoniale:**
 - a) come sottoconto che rettifica i crediti o con esposizione dei crediti direttamente rettificati;
 - b) come lettera a);
 - c) con esposizione in passivo alla voce Fondi per rischi ed oneri / Altri accantonamenti (B 3);
 - d) con esposizione alla voce di patrimonio netto Altre riserve / Riserve da svalutazione crediti (A VII);
 - e) come lettera a);
- **in conto economico:**
 - a) per svalutazioni su crediti del circolante B 10 d; se fossero perdite su crediti B 14 o E 21;
 - b) come a);
 - c) B 12 per accantonamenti per rischi;
 - d) B 13 per altri accantonamenti;
 - e) E 21 per fatti straordinari.

Base di calcolo della svalutazione fiscale

+ Crediti verso clienti	Lit
+ Cambiali attive (anche se all'incasso)	Lit
+ Ricevute bancarie (anche se all'incasso)	Lit
+ Fatture da emettere	Lit
- Svalutazione crediti diretta	Lit
- Crediti stralciati, assicurati, ceduti (sia pro soluto che pro solvendo)	Lit
- Note di accredito da emettere	Lit
- Crediti da attività esenti o non soggetti ad imposta	Lit
TOTALE CREDITI AMMESSI	Lit
5% sui crediti ammessi	Lit
Fondo svalutazione crediti esistente	Lit

GUIDA AL BILANCIO

Differenza +/-

Lit

I crediti vanno assunti al valore nominale o di acquisizione ma al netto dell'eventuale perdita presunta dedotta direttamente dagli stessi ex art. 66/917 (se risultano da elementi certi e precisi e quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali; Ris. n. 9/1336 del 4.12.76 e n. 9/1847 del 21.12.76).

- **Non si deve tenere conto** di crediti derivanti dalla cessione di beni strumentali, dei crediti ceduti (pro-soluto o pro-solvendo) anche in factoring, dei crediti assicurati; si deve tenere conto dei crediti assistiti da garanzie prestate dal debitore senza che ci sia un costo per il creditore. Il Min. Fin. con circolare n. III-6-701 del 30.12.93 distingue i crediti «garantiti» in:

- garanzia senza costo per il creditore (es. garanzie reali quali l'ipoteca o il pegno) - il credito concorre alla formazione della base di calcolo della % fiscale;
- garanzia con costo per il creditore (es. assicurazione crediti) - non concorre alla formazione della base di calcolo della % fiscale in quanto viene già detratto il costo dell'assicurazione.

Gli effetti ceduti allo sconto, anche se con la clausola salvo buon fine, non risultano più in bilancio; non devono quindi essere inseriti nella base di calcolo (rm del 20.7.95 n. 225/E e CTR di Reggio Emilia 3.12.99 n. 319).

16

Se la consistenza del o dei fondi tassati (Fondo svalutazione crediti + Fondo rischi su crediti + Riserva per rischi su crediti) è:

- inferiore al 5%, si registra:

Perdite presunte su crediti B12/B10d/ D19b a Fondo per rischi ed oneri (o F.do svalut.ne)
0,50% su Lit = Lit

- superiore al 5%, l'eccedenza si storna:

Fondo per rischi ed oneri a Sopravvenienze attive E 20
Lit - = Lit

CESSIONE DI CREDITI E FACTORING

La cessione dei crediti può effettuarsi:

- pro soluto** - il cedente garantisce l'esistenza del credito ma non la solvenza del creditore; la cessione si considera effettuata nel momento in cui si manifesta il consenso delle parti per cui questo diventa anche data di riferimento per lo stralcio fiscale del credito. La cessione pro soluto può considerarsi «evento certo e definitivo» in quanto il cedente perde ogni diritto sui crediti ceduti.

In contabilità, all'atto della cessione:

==/== a Clienti
Società finanziaria C II 1
Fondo rischi su crediti

Perdite su crediti

- pro solvendo** - il cedente garantisce l'esistenza del credito e la solvenza del debitore; per l'eventuale stralcio occorrerà attendere il verificarsi del mancato pagamento alla scadenza.

In contabilità, all'atto della cessione:

.....
Società finanziaria C II 1 a Clienti

Movimentare i conti d'ordine per eventuali garanzie.

In nota integrativa occorre evidenziare l'importo nominale dei crediti ceduti.

Alla chiusura della procedura di riscossione del credito ceduto:

==/== a Società finanziaria C II 1
Banca c/c
Fondo rischi su crediti
Perdite su crediti

Se i crediti sono ceduti ad una società di FACTORING occorrerà tener conto degli interessi passivi:

.....
Interessi passivi per factoring a Società finanziaria C II 1

- Ai fini Iva la cessione è fuori campo ex art. 2.3 lett. a / 633; è soggetta invece ad Iva la commissione pagata al factor.
- La cessione può essere fatta soltanto a società iscritte nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario ex art. 106 D.LIT 1.9.93 n. 385.

- **Norme antielusive** (art. 37-bis/600): Le cessioni di crediti poste in essere senza valide ragioni economiche e con lo scopo di ottenere un indebito risparmio d'imposta possono essere disconosciute ai fini fiscali (è necessario quindi valutare i rischi prima di decidere una cessione). Occorre disporre di concreti elementi per dimostrare la minor convenienza economica all'avvio o alla prosecuzione dell'azione di recupero rispetto alla cessione.

- La sent. della Cass. n. 13181 del 6.10.00 afferma che il contribuente è sempre tenuto a dimostrare l'effettiva e finale insolvenza del debitore in base ad elementi certi e precisi; altrimenti si tratta d'una liberalità.

- Se il **cessionario** del credito si fa pagare un **compenso** giustificandolo con fattura per prestazioni di servizi, studio e disamina dei crediti occorre fare attenzione a non incorrere nella fatturazione per operazioni inesistenti.

INSOLVENZE E RECUPERO DELL'IVA

L'art. 26.2/633 prevede la possibilità, per la parte che ha emesso e registrato la fattura di vendita o prestazione di servizi, di emissione della nota di

accredito con conseguente recupero dell'Iva anticipatamente versata all'Erario «per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose».

La disposizione non è applicabile per le operazioni effettuate senza emissione della fattura dai soggetti di cui all'art. 22/633, i cui incassi vengono globalmente annotati nel registro dei corrispettivi.

Alle procedure qui indicate non è applicabile il limite temporale di un anno.

Esaminiamo brevemente i casi riscontrabili così come indicati nella cm 77 del 17.4.00.

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, dell'importo indicato in fattura, a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose.

Tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorché il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo.

Occorrono il preventivo assoggettamento del debitore a procedura concorsuale e la necessaria partecipazione del creditore (richiesta di ammissione al passivo).

- a) Fallimento - Al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.
- b) Liquidazione coatta amministrativa - Occorre aver riguardo al decorso dei termini come per il fallimento.
- c) Concordato fallimentare - Occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso ed è ammessa per la sola parte non incassata.
- d) Concordato preventivo - Il recupero è ammesso solamente per i creditori chirografari e per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato.
Occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura in argomento, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti o alla luce di comportamenti dolosi da parte del debitore concordatario, la rettifica in diminuzione va operata solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.
- e) Amministrazione controllata - Non può legittimare la variazione in diminuzione ex art. 26/633.
- f) Amministrazione straordinaria delle grandi

imprese in crisi - Anche tale procedura non rientra nell'ambito applicativo della nuova disposizione normativa.

2) Mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose.

Il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene ad esistenza quando il credito del cedente il bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la disposizione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato, ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l'insussistenza di beni da assoggettare all'esecuzione.

Mentre la variazione in diminuzione costituisce esercizio di una facoltà per il cedente o prestatore del servizio, tuttavia, una volta che questi abbia esercitato tale diritto, provvedendo alla rettifica, con l'emissione della nota di variazione, sorgerà in capo alla controparte (curatore, commissario liquidatore, esecutato ecc.) l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

Qualora successivamente alla procedura esecutiva, collettiva o individuale, il cedente del bene o prestatore del servizio recuperi, in tutto o in parte, il credito in precedenza insoddisfatto, lo stesso dovrà provvedere ad effettuare, in relazione all'importo recuperato, una variazione in aumento in rettifica di quella in diminuzione a suo tempo operata.

ANTICIPI DA CLIENTI

A differenza degli anticipi a fornitori, gli anticipi da clienti trovano una collocazione indistinta nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D 5 «Acconti». Sono soggetti a fatturazione, anche se c'è «a titolo di caparra e principio di pagamento» o simili.

CAPARRA

La sottoscrizione di contratti preliminari o promesse di vendita comporta spesso pagamento di una caparra.

CAPARRA CONFIRMATORIA - Art. 1385 c.c. - La caparra confirmatoria tende a vincolare maggiormente i contraenti; se il contratto va a buon fine la caparra verrà restituita o considerata come acconto. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra parte trattiene la caparra; se inadempiente è la parte che ha avuto la caparra, deve restituire il doppio della caparra stessa. Naturalmente è data facoltà alla parte non inadempiente di chiedere l'esecuzione del contratto o la risoluzione con determinazione di maggiori danni.

Iva - I versamenti espressamente effettuati a titolo di caparra confirmatoria non sono soggetti a fatturazione; la ricevuta deve essere assoggettata a bollo (rm n. 360321 del 29.3.76). Secondo la C.T.C.

l'emissione di una fattura fa scattare l'imponibilità (Sez. 1 n. 4075 del 24.7.97).

- Nel caso in cui il preliminare indichi semplicemente «caparra», si intende riferirsi alla caparra confirmatoria. Se dice semplicemente pagamento e simili si intende acconto (diverse pronunce della Cassazione).

- La caparra confirmatoria concorrerà alla formazione della base imponibile al momento della stipulazione dell'atto o anteriormente qualora venisse trasformata in acconto.

Attenzione: una caparra confirmatoria di notevole consistenza (pari per esempio alla metà, o anche oltre, dell'intero costo dell'immobile) può costituire un elemento decisivo per escludere che si tratti di una somma avente semplice funzione risarcitoria per inadempienze, anche se le parti sul preliminare la definiscono tale (Cass. 8.6.92 n. 7056). In tal caso si configura la corresponsione di un acconto, soggetto ad Iva.

CAPARRA PENITENZIALE - Art. 1386 c.c. - La caparra penitenziale è il corrispettivo dato dal promissario al promittente per riservarsi esplicitamente il diritto di recesso dal contratto, abbandonando la caparra. Pari diritto spetta al promittente se restituisce il doppio della stessa.

Iva - La caparra penitenziale è il corrispettivo per un diritto e come tale deve essere assoggettata ad Iva. Oggi, sembra prevalere la tesi che considera la caparra penitenziale come esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ex art. 15/633.

- Scrivere nei contratti preliminari che il versamento è «**a titolo di caparra e principio di pagamento**» è sbagliato e comporta l'assoggettamento ad Iva della somma versata.

- La perdita a titolo definitivo di una caparra è da considerarsi sopravvenienza passiva straordinaria quando è connessa ad operazioni non svolte ordinariamente (es.: acquisto della nuova sede sociale). Per chi operi in mercati nei quali si usi il versamento della caparra alla stipula di ogni contratto (es. concessionarie auto), la perdita ha natura ordinaria.

INTERESSI DI MORA

Art. 71

In caso di ritardo nel pagamento il codice civile (art. 1224) stabilisce che sono dovuti gli interessi di mora. La decorrenza degli interessi ha inizio, secondo quanto disposto dall'art. 1219 c.c., dal termine per il pagamento previsto nel contratto. Se nel contratto manca il termine di pagamento non è più necessario mettere in mora il debitore mediante intimazione per iscritto. La direttiva 2000/35/Ce, infatti, surroga il contratto stabilendo termini congrui rispetto all'equilibrio dei rapporti contrattuali e distinguendo i seguenti casi:

- 30 giorni dal ricevimento della fattura o del documento analogo;
- 30 giorni dalla consegna o dalla prestazione, se

data di ricevimento fattura incerta o anteriore alla consegna merci o prestazione servizi, 30 giorni dal collaudo.

In tutti questi casi, dispone la direttiva, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente senza che sia necessario un sollecito. La direttiva non è applicata nei seguenti casi: contratti con consumatori, pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, pagamenti effettuati da un assicuratore, debiti oggetto di fallimento e procedure concorsuali, richieste di interessi inferiori a 5 Euro.

L'emanazione della direttiva comunitaria 2000/35/Ce ha anche notevolmente ridotto i termini per il pignoramento del debitore moroso. Viene infatti stabilito che per procedere al recupero del credito si hanno 90 giorni di tempo per arrivare al titolo esecutivo, ovvero al conseguimento di un titolo che dà diritto di chiedere all'ufficio giudiziario di procedere al pignoramento.

In tutti i casi in cui maturano interessi di mora occorre procedere alla loro imputazione al c.e., anche se sussistono dubbi sulla effettiva riscossione (c.c.: secondo il valore presumibile di realizzo ex art. 2426.8). Le imprese non possono esimersi dal **rilevare gli interessi moratori** anche se non è loro intenzione richiederne il pagamento per non compromettere i rapporti con il cliente; per evitare la registrazione occorre comunicare la rinuncia per iscritto al debitore. Sotto il profilo civilistico gli interessi di mora dovranno essere imputati al c.e. alla voce A5 Altri ricavi e proventi e in contropartita alla voce CII dell'attivo.

Alla fine dell'esercizio, ex art. 71.6, svalutazioni e accantonamenti relativi a crediti per interessi di mora sono deducibili fino all'ammontare degli interessi maturati e imputati al conto economico.

Le svalutazioni e gli accantonamenti non sono più deducibili quando l'ammontare degli stessi supera il 5% dell'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora.

L'ammontare dell'accantonamento deve essere ragguagliato ad anno (artt. 76.3 e 90.4).

FORNITORI

Ci sono partite di fornitori aperte per modesti importi, forse a causa abbuoni attivi non contabilizzati?

Ci sono partite aperte con saldo D? Se «sì» ricercare le cause:

- errata imputazione codice di un fornitore - occorre effettuare lo storno;
- errata contabilizzazione di abbuoni (figurano modeste somme in sospeso) - stornare a sopravvenienza;
- acconti imputati al c/ Fornitori - occorre verificare se si riferiscono a:
 - Immobilizzazioni materiali, si storna a Immobilizzazioni in corso e acconti (B 6 di stato pa-

GUIDA AL BILANCIO

- trimoniaie);
- Beni che originano rimanenze, si storna a Acconti (C I 5 di stato patrimoniale);
 - altri beni o servizi, si storna a Fornitori c/ anticipi.
- Il saldo Fornitori corrisponde con la somma delle singole schede e con la reale consistenza dei debiti?

In partita doppia:

Fornitori	a	Abbuoni attivi
Sopravvenienze passive	a	Fornitori

ANTICIPI A FORNITORI

Gli anticipi a fornitori di stato patrimoniale vengono identificati dalla nuova normativa civilistica:

- B) Immobilizzazioni
 - I Immobilizzazioni immateriali
 - 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
 - II Immobilizzazioni materiali
 - 5) Immobilizzazioni in corso e acconti
- C) Attivo circolante
 - I Rimanenze
 - 5) Acconti
 - II Crediti
 - 5) Altri crediti

Si consiglia di aprire un conto specifico per ogni anticipo citato:

Fornitori c/ anticipi per immobilizzazioni immateriali;

Fornitori c/ anticipi per immobilizzazioni materiali;

Fornitori c/ anticipi per materie prime;

Fornitori c/ anticipi per merci;

Fornitori c/ anticipi per servizi, ecc...

Al ricevimento della fattura di acconto di un fornitore di materie prime:

==/=	a	Fornitori	120
Fornitori c/ anticipi per materie prime			100
Erario c/ Iva			20

Al pagamento dell'acconto:

Fornitori	a	Banca c/c	120
-----------	---	-----------	-----

All'arrivo della fattura di saldo (es. Lit 300; di cui Lit 100 già fatturate):

==/=	a	==/=	340
Materie prime c/ acquisti	a		300
Erario c/ Iva	a		40
		Fornitori	240
		Fornitori c/ anticipi per mat. prime	100

RISCHIO DI CAMBIO - Artt. 9.2 / 72 / 76 / 2423-bis / 2426 n. 8
Il 31 dicembre '98 sono stati fissati i tassi di cam-

bio definitivi delle monete aderenti all'UeM.

Di conseguenza la valutazione dei rischi di cambio non ha più alcun senso tra le monete aderenti all'Unione, in quanto il valore di crediti e debiti rimane fisso, mentre continua ad esistere in riferimento alle valute degli altri Paesi non aderenti all'UeM (dollaro, Yen, ecc..) verso le quali l'Euro ha un cambio fluttuante.

Valute aderenti all'Uem - Ex D.Lgs. n. 213/98, le differenze di cambio relative a crediti/debiti sorti prima del 31.12.98 in valute di Paesi appartenenti all'Uem, potevano essere alternativamente:

- a) **imputate** per il loro intero ammontare nel c. e. dell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31.12.98. Chi ha adottato questo metodo non deve procedere negli esercizi successivi ad alcuna rettifica.
- b) **ripartite** «in funzione della **durata residua** e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento monetario che le ha generate». In tal modo l'imputazione deve essere ancorata sia alla durata temporale della posta che ha dato vita a dette differenze, sia alla struttura dei pagamenti e degli incassi relativi. Naturalmente, se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua deve essere imputata nel conto economico del periodo nel quale è avvenuto l'incasso, il pagamento o la cessione.

Chi al 31.12.98 ha utilizzato questo metodo, procederà alle seguenti rilevazioni:

Crediti v/ clienti sorti il 01.07.98 e in scadenza il 31.12.2000 (durata 30 mesi di cui 6 di competenza '98)

Debiti v/ fornitori sorti il 01.12.98 e in scadenza il 31.11.2000 (durata 24 mesi di cui 1 di competenza '98)

RILEVAZIONI DEL 31.12.1998

31/12/98			
==/=	a	Differenze di cambio attive C 16 d	4.000
rilevazione utili su cambi verso clienti e fornitori di paesi aderenti all'Uem			
Crediti v/ clienti			1.400
Debiti v/ fornitori			2.600

31/12/98			
Differenze cambio passive C 17	a	==/=	2.000
rilevazione perdite su cambi verso clienti e fornitori di paesi aderenti all'Uem			
Crediti v/ clienti			1.800
Debiti v/ fornitori			200

31/12/98			
Differenze di cambio attive	a	Risconti passivi E	3.612
rilevazione della quota da imputare all'esercizio 1998			
(rimando le 24 mensilità dei crediti e le 23 dei debiti non di competenza '98)			
31/12/98			
Risconti attivi D	a	Differenze di cambio passive	1.632
rilevazione della quota da imputare all'esercizio 1998			
(mando le 24 mensilità dei crediti e le 23 dei debiti non di competenza '98)			

RILEVAZIONI DEL 31.12.1999

31/12/99			
Risconti passivi	a	Differenze di cambio attive	1.860
rilevazione della quota da imputare all'esercizio 1999			
31/12/99			

GUIDA AL BILANCIO

Differenze di cambio passive a Risconti attivi 820
rilevazione della quota da imputare all'esercizio 1999

RILEVAZIONI DEL 31.12.2000

..... 31/12/00
Risconti passivi a Differenze di cambio attive 1.752
rilevazione della quota da imputare all'esercizio 2000

..... 31/12/00
Differenze di cambio passive a Risconti attivi 812
rilevazione della quota da imputare all'esercizio 2000

c) ripartite, per l'intero ammontare, in quote costanti nell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998 e nei tre successivi.

Chi al 31.12.98 ha utilizzato questo metodo, procederà alle seguenti rilevazioni:

RILEVAZIONI DEL 31.12.1998

..... 31/12/98
==/== a Differenze di cambio attive C 16 d 4.000

rilevazione utili su cambi verso clienti e fornitori di paesi aderenti all'Uem
Crediti v/ clienti 1.400
Debiti v/ fornitori 2.600

..... 31/12/98
Differenze cambio passive C 17 a ==/== 2.000
rilevazione perdite su cambi verso clienti e fornitori di paesi aderenti all'Uem

Crediti v/ clienti 1.800
Debiti v/ fornitori 200

..... 31/12/98
Differenze di cambio attive a Risconti passivi E 3.000
rilevazione della quota da imputare all'esercizio (rimando ai 3 esercizi successivi i 3/4)

..... 31/12/98
Risconti attivi D a Differenze di cambio passive 1.500
rilevazione della quota da imputare all'esercizio (rimando ai 3 esercizi successivi i 3/4)

RILEVAZIONI DEL 1999-2000-2001

.....
Risconti passivi a Differenza di cambio attive 1.000
rilevazione della quota da imputare all'esercizio

.....
Differenze di cambio passive a Risconti attivi 500
rilevazione della quota da imputare all'esercizio

Le imprese che hanno adottato i metodi b) o c), continueranno a menzionarli **in nota integrativa** fino al completo esaurimento della loro imputazione.

Debiti e crediti in valute aderenti all'Uem ma sorti successivamente al 31.12.98

Quando il credito o debito è sorto successivamente all'entrata in vigore del cambio fisso definitivo, non si rileverà mai alcuna differenza di cambio.

CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTE NON ADERENTI UEM

Civilisticamente, vanno contabilizzati in via provvisoria al cambio storico, e successivamente rettificati a fine esercizio, in aumento o in diminuzione, in base al valore di presumibile realizzo. Vanno tenute in debita considerazione anche le variazioni di cambio intervenute dopo la chiusura

dell'esercizio ma prima dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci (P.C. n. 29). Occorre dare dettagliate informazioni nel n. 1) della n.i.. A fine anno, in base al Principio contabile n. 26, si deve distinguere tra:

- disponibilità liquide: vanno convertite in base al cambio al 31.12 con imputazione dell'utile/perdita a c.e. nell'area finanziaria;
- crediti e debiti a breve termine (scadenza entro 12 mesi) comprese le quote correnti di crediti/debiti a medio lungo termine: vanno convertiti in base al cambio al 31.12 con imputazione dell'utile/perdita a c.e. nell'area finanziaria;
- crediti e debiti a medio lungo termine: vanno convertiti in base al cambio al 31.12, considerando congiuntamente le eventuali differenze di conversione. Se emerge un utile netto, tale provento va differito negli esercizi in cui il credito/debito diverrà corrente mediante imputazione al conto «Fondo utili da conversione» iscritto in bilancio alla voce B3 del passivo. Se emerge una perdita netta, tale onere va addebitato a c.e. alla voce C17. Se negli esercizi successivi il cambio diviene più favorevole, si procede ad un ulteriore adeguamento con rilevazione di un provento finanziario; in particolare gli eventuali utili conseguiti dopo perdite da conversione non possono essere differiti. Se negli esercizi successivi si rileva una perdita, occorre innanzitutto stornare l'eventuale «Fondo utili differiti» precedentemente accantonato e per il residuo imputare il costo a c.e. quale onere finanziario.
- Mantenere crediti e debiti al valore già iscritto in base al cambio storico di contabilizzazione, rilevando solo le perdite o gli utili al momento della loro realizzazione è civilisticamente scorretto soprattutto in presenza di rischi di perdite.

Fiscalmente il cambio storico di contabilizzazione è costituito dal cambio del giorno di effettuazione dell'operazione oppure, in mancanza, dal giorno antecedente più prossimo. Se entrambi detti cambi non sono disponibili si può utilizzare il cambio del mese in cui sono stati conseguiti/sostenuti i ricavi/costi relativi.

In sede di chiusura, il redattore del bilancio ha due alternative:

- 1) *mantenimento di crediti e debiti al valore già iscritto in base al cambio storico di contabilizzazione, con contestuale iscrizione di un fondo rischi*, determinato ai sensi dell'art. 72 sulla base del cambio dell'ultimo mese dell'esercizio;
- 2) *valutazione di tutti i crediti e debiti in valuta in base al cambio della data di chiusura dell'esercizio* ex art. 76.2 (vedi anche artt. 54 e 66).

I due criteri possono essere utilizzati in alternativa tra di loro senza alcuna limitazione, salvo darne **comunicazione all'Ufficio delle Entrate** nella dichiarazione dei redditi o in un apposito allegato ex art. 76.4; si ricorda però che non è più possibile allegare atti all'Unico (civilisticamente i criteri di valutazione non possono essere modificati se non in casi eccezionali).

Con l'applicazione del criterio di valutazione di-

GUIDA AL BILANCIO

retta, che comporta l'esposizione dei crediti e dei debiti in base al cambio di chiusura, viene meno la funzione del Fondo rischi, il cui saldo dovrà essere girato a sopravvenienza attiva (di natura finanziaria ai fini dell'Irap). Se il fondo rischi su cambi è civilisticamente giustificato dovrà essere mantenuto in bilancio con conseguente ripresa fiscale per eventuali accantonamenti di esercizio.

Gli accantonamenti al fondo di copertura rischi di cambio sono deducibili nei limiti della differenza negativa tra il saldo dei crediti e debiti in valuta estera risultanti in bilancio valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio (fissato con D. M.) e il saldo degli stessi valutato secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. Non si tiene conto dei debiti e crediti coperti da contratti a termine, da assicurazione e per i quali il rischio di cambio è

coperto da operazioni di swaps, opzioni call o put, da forwards, futures e simili. Ogni anno l'ammontare del fondo va adeguato, in aumento o in diminuzione.

Tra i crediti e/o i debiti in valuta occorre ricomprendere i corrispettivi pattuiti in valuta (art. 60.7: opere, forniture e servizi di durata ultrannuale).

I criteri - Chi intende eseguire l'accantonamento prepari l'elenco di crediti e debiti in valuta Extra Uem ancora in essere al 31.12 e si procuri il D.M. che fissa il cambio del mese di chiusura dell'esercizio.

PROSPETTO DI CALCOLO DEI RISCHI DI CAMBIO

Il cambio da adottarsi civilisticamente è quello rilevato al 31.12 mentre fiscalmente viene riconosciuto il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio fissato con Dm.

Descrizione	Alla data in cui sono sorti	Al cambio ultimo mese esercizio	Al cambio ultimo giorno esercizio
Crediti in			
Crediti in			
Totale crediti in valuta extra Uem			
Debiti in			
Debiti in			
Totale debiti in valuta extra Uem			

Si effettua poi il seguente calcolo:

	Cambio ultimo mese	Cambio ultimo giorno
Crediti in valuta extra Uem		
- Debiti valuta extra Uem		
Saldo (A)		
Crediti in valuta extra Uem cambio giorno in cui sorsero		
- Debiti in valuta extra Uem cambio giorno in cui sorsero		
Saldo (B)		
(A) - (B) = Saldo (C)		

Se la differenza cambi calcolata a fine esercizio è:

- negativa e superiore al fondo preesistente, l'accantonamento è ammesso per l'eccedenza;
- negativa e uguale al fondo preesistente, non sono ammessi ulteriori accantonamenti;
- negativa ma inferiore al fondo, la differenza viene imputata a conto economico nella voce sopravvenienze attive straordinarie ed il fondo viene ridotto di pari importo;
- positiva, il fondo rischi esistente va chiuso a sopravvenienze attive straordinarie; se non esiste il fondo non vi è alcun obbligo di registrazione.

- Se il saldo (C) è negativo la scrittura è:

.....
Accantonamento rischi su cambi (C 17) a Fondo rischi di cambio (B 3)
per adeguamento del Fondo rischi di cambio

- Se saldo (C) è positivo (in esercizi successivi) la scrittura è:

.....
Fondo rischi di cambio a Sopravv. attive finanziarie (C 16)
per riduzione del Fondo rischi di cambio

Differenze possono emergere tra civile e fiscale anche per il fatto che per il fisco si tiene conto del cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, mentre per il c.c. vale il prudente apprezzamento dell'organo

GUIDA AL BILANCIO

amministrativo che deve tenere conto delle variazioni di cambio, anche successive alla chiusura, fino all'approvazione del bilancio.

Con rm n. 185 dell'11.8.97 è stato chiarito che per l'accantonamento l'art. 72 stabilisce un limite massimo, ma lo stesso può anche essere inferiore e le perdite su cambi eccedenti il fondo specifico sono deducibili a nulla rilevando l'esistenza di un Fondo rischi di diverso importo.

Imputazione al conto economico delle differenze cambio

DIFFERENZE POSITIVE

C 16 d - Altri proventi finanziari ;

E 20 - Proventi straordinari (solo se conseguenti ad operazioni di natura eccezionale).

DIFFERENZE NEGATIVE

C 17 - Interessi passivi e oneri finanziari (sia per le perdite effettive, sia per le perdite presunte);

E 21 - Oneri straordinari (solo se conseguenti ad operazioni di natura eccezionale).

Durante l'esercizio ci sono state perdite su cambi? È stato prima utilizzato il fondo rischi esistenti?

COPERTURA RISCHI DI CAMBIO - Acquisti e vendite a termine di valuta extra Uem

Commissioni ed altri oneri così come le relative differenze cambio vanno di regola rilevati nel c.e. in dipendenza dell'operazione sottostante. Le operazioni di copertura sono operazioni esenti ex art. 10 e non producono pro-rata.

Acquisto a termine: 1 \$ = Lit 1.700 a termine (a pronti 1.690).

Alla stipula del contratto (nei conti d'ordine)

Terzi c/ valuta da ricevere	a	Valuta da ricevere	1.700
-----------------------------	---	--------------------	-------

Alla scadenza del contratto:

Valuta da ricevere	a	Terzi c/valuta da ricevere	1.700
--------------------	---	----------------------------	-------

In contabilità generale, alla stipula del contratto non si effettua alcuna rilevazione. Al termine del contratto:

Banca c/c valutario	a	Banca c/c	1.700
---------------------	---	-----------	-------

Esempio di acquisto di valuta a termine a copertura di un'importazione di merce: alla data di consegna della merce si stipula un contratto di copertura con cambio a termine 1\$ = 1700 (a pronti 1690).

Scritture contabili:

Merci c/ acquisti	a	Fornitori	1.690
-------------------	---	-----------	-------

Banca c/c valutario	a	Banca c/c	1.700
---------------------	---	-----------	-------

=====	a	Banca c/c valutario	1.700
-------	---	---------------------	-------

Fornitore		1.690	
-----------	--	-------	--

Perdite su cambi		10	
------------------	--	----	--

Se il contratto a termine viene stipulato in data diversa, rispetto a quella di effettuazione

dell'operazione, occorre rilevare un ulteriore differenza tra il cambio alla data dell'operazione e quello alla data di stipula del contratto da imputare a c.e. tra gli oneri o proventi finanziari (Principio contabile n. 26). Esempio:

cambio a pronti 1\$ = 1690

cambio alla data di consegna della merce 1\$ = 1700

cambio a termine 1\$ = 1720

Banca c/c valutario	a	Banca c/c	1.700
---------------------	---	-----------	-------

Perdite su cambi	a	Ratei passivi	10
------------------	---	---------------	----

Merci c/ acquisti	a	Fornitori	1.720
-------------------	---	-----------	-------

Fornitori	a	Merci c/ acquisti	30
-----------	---	-------------------	----

Ratei passivi	a	Fornitori	10
---------------	---	-----------	----

RICAVI

Artt. 53 / 2425-bis

A 1) **Ricavi delle vendite e prestazioni** - I ricavi ed i proventi vanno esposti al netto di resi, sconti di natura commerciale (quelli finanziari costituiscono proventi o oneri finanziari), abbuoni e premi. Quando tali importi si riferiscono però a vendite effettuate in esercizi precedenti, si classificano come straordinari e si imputano nell'area E di c.e.. Per una migliore informazione aziendale è opportuno in ogni caso tenere durante l'esercizio conti separati da stornare eventualmente in sede di chiusura.

Devono essere qui inseriti anche i ricavi derivanti da vendite di beni accessori (es. scarti, imballaggi).

Poiché nella nota integrativa i ricavi devono essere ripartiti (se tale indicazione risulta significativa) secondo categorie di attività e secondo aree geografiche, è necessario predisporre nel piano dei conti appositi conti (art. 2427 n. 10) come Vendite Italia, Vendite UE, ecc..

Costituiscono ricavi:

- i corrispettivi delle cessioni di merci, prodotti finiti, semilavorati, materie prime e sussidiarie;
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi;
- il valore normale dei beni (sopra indicati) destinati al consumo personale, familiare o dei soci o comunque destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- le cessioni di titoli o partecipazioni facenti parte dell'attivo circolante.

La cm 98/E del 17.5.00 conferma che per contratti di appalto per la fornitura di macchinari chiavi in mano, i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese sostenute, alla data di ultimazione delle prestazioni (anche Cass. n. 2928 del 23.11.95).

Le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate **verso imprese estere**, che siano direttamente o indirettamente, **controllate o controllanti**, devono essere **valutate a prezzi normali** quando ne deriva un aumento del reddito (art. 76.5). Attenzione, vale per tutti gli Stati e non solo per i

paradisi fiscali.

La cm n. 53 del 26.2.99 estende il valore normale anche ai trasferimenti tra imprese dello stesso gruppo che operano in regioni italiane con diversa fiscalità (soprattutto tra Nord e Sud Italia).

Attenzione: ex art. 75.2, *la consegna allo spedizioniere o al vettore per l'inoltro al compratore rappresenta già ricavo*. Con sentenza n. 578 del 22.1.99 la Cassazione ha confermato che la consegna o spedizione di beni mobili rappresenta il momento nel quale il venditore deve acquisire a tassazione il corrispettivo ed il compratore deve imputare il costo (con conseguente eventuale valorizzazione tra le rimanenze).

Es. merce spedita o consegnata (uscita dal magazzino del venditore) il 20/12 ed arrivata al compratore il 15/1. Al 31.12. il venditore dovrà contabilizzare il ricavo ed il compratore il costo, valorizzando poi la rimanenza delle merci in viaggio.

SCONTI E ABBUONI

Art. 2425-bis

Abbuoni e sconti commerciali devono essere imputati in diminuzione del ricavo o del costo cui si riferiscono e non dovranno quindi apparire in bilancio.

Quando gli sconti e abbuoni hanno esclusivamente natura finanziaria (es: sconto cassa) vanno imputati a conto economico tra gli oneri/proventi finanziari alla voce C16/ C17.

In generale, se non previsti contrattualmente, vanno supportati da idonea documentazione allo scopo di evitare possibili contestazioni in merito alla loro deducibilità.

Occorre fare molta attenzione perché errate imputazioni di abbuoni e sconti attivi possono influire sulla valorizzazione delle rimanenze e sulla corretta determinazione della imposte (gli sconti finanziari non sono deducibili ai fini Irap).

Poiché per una sana gestione aziendale è indispensabile conoscere il volume di abbuoni e sconti attivi e passivi, è opportuno utilizzare dei conti transitori che permettano di sapere il volume di abbuoni e sconti ottenuti e/o concessi nel corso dell'esercizio.

Le scritture, per gli abbuoni attivi commerciali, potrebbero essere:

Fornitori	a	Abbuoni commerciali attivi
Abbuoni commerciali attivi	a	Merce X c/ acquisti

La scrittura, per gli abbuoni attivi finanziari, potrebbe essere:

Fornitori	a	Abbuoni e sconti attivi
-----------	---	-------------------------

Resi, sconti commerciali, abbuoni e premi relativi ad operazioni di competenza del passato esercizio devono essere inseriti tra gli altri costi (voce B 14), se passivi o tra altri ricavi (A 5) se attivi.

Ai fini Iva le note di variazione devono essere

emesse nel rispetto dell'art. 26/633 (per le rettifiche conseguenti ad accordi tra le parti intervenute successivamente alla stipula e per inesattezze nella fatturazione il termine è di un anno; per rettifiche conseguenti ad accordi già inseriti nel contratto originario, non c'è termine).

Iva - Nelle cessioni internazionali abbuoni e sconti commerciali e finanziari compresi quelli per cassa **riducono il plafond** di cui all'art. 8/633, anche se non è stata emessa nota di variazione.

FATTURE DA EMETTERE

Art. 75

Nel bilancio di verifica è aperto il c/ Fatture da emettere, proveniente da precedenti esercizi? Perché?

Fatture da emettere confluisce in bilancio nel conto di stato patrimoniale C II 1 Crediti verso clienti.

Vedere paragrafo Imputazione dei ricavi.

CESSIONE DI BENI

I Ddt emessi, in particolare quelli di novembre e di dicembre, sono tutti coperti da fattura? Ai fini Iva è stata considerata l'imposta nella liquidazione del mese di spedizione/consegna. Salvo si emettano fatture differite, non dovrebbero mai esserci fatture da emettere per cessioni di beni.

Se la fattura è invece differita (emessa cioè entro il 15 di gennaio) si procede alla seguente registrazione:

Fatture da emettere	a	= /= =
		Vendite
		Iva ns/ debito

PRESTAZIONE DI SERVIZI O APPALTI

Ai fini Iva, le prestazioni di servizi si considerano effettuate al pagamento del corrispettivo (art. 6.3/633).

Ci sono servizi ultimati per i quali non è stata emessa la fattura?

Ci sono stati di avanzamento divenuti definitivi per i quali non è stata emessa la fattura?

Ci sono impianti già consegnati e collaudati per i quali non è stata emessa la fattura?

Se «sì», quantificare e registrare

Fatture da emettere	a
---------------------	---	-------

MERCE IN CONTO VISIONE E IN CONTO VENDITA

Iva - La cessione di beni i cui effetti traslativi si producono posteriormente al momento della consegna si considerano effettuate al momento dell'accettazione da parte del cliente o all'atto della rivendita; sorge di conseguenza l'obbligo di fatturazione. Se la cessione ha per oggetto beni mobili, si considera comunque effettuata dopo un anno dalla consegna o spedizione: decorso tale termine, scatta automaticamente l'obbligo di emettere regolare fattura (art. 6/633).

IIDD: I beni consegnati a terzi con contratto esti-

matorio sono rimanenze finali per l'impresa che affida i beni a terzi. Diventano ricavi all'atto della rivendita (c/ vendita) o della accettazione (c/ visione); non è previsto alcun limite annuale come per l'Iva.

IMBALLAGGI

L'importo degli imballaggi e dei recipienti quando ne sia espressamente pattuito il rimborso alla resa non concorre a formare la base imponibile delle fatture di vendita dei beni che contengono. Nel caso di mancata restituzione degli imballaggi, il contribuente deve provvedere alla loro fatturazione. Vedere paragrafo Imballaggi.

PLUSVALENZE

Artt. 54 / 2425 / 2427

Le plusvalenze è costituita dalla differenza positiva tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato.

Occorre fare attenzione se, relativamente al bene in oggetto, erano stati effettuati ammortamenti anticipati non imputati a Fondo ammortamento in quanto accantonati in appositi conti del passivo o del netto.

24

Ammortamenti ridotti - Se l'ammortamento di un bene è stato determinato, senza giustificato motivo, in misura inferiore a quella fiscalmente consentita (meno della metà dell'ammortamento ordinario), per la determinazione della plusvalenza in caso di cessione si deve tener conto degli ammortamenti effettivamente calcolati (Cass. Sent. n. 2992 dep. 1.4.96 e n. 10412 del 27.3.98). Per il Min. Fin. l'ammortamento inferiore alla metà è perso e crea plusvalenza tassabile.

Se dal bilancio di verifica risulta aperto il c/ Plusvalenze occorre analizzare se si tratta di plusvalenze:

- realizzate mediante cessioni a titolo oneroso;
- conseguenti a risarcimenti a seguito di perdita o danneggiamento di beni ammortizzabili.
- derivanti da assegnazione ai soci (o dal consumo personale o familiare dell'imprenditore).

Le plusvalenze sub a) e b) concorrono a formare il reddito tassabile, a scelta del contribuente:

- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate; o
- in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, non oltre il quarto (quindi da 2 a 5). Il

differimento è possibile se il bene che ha originato la plusvalenza era **posseduto da più di 3 anni**. Il triennio decorre:

- dalla data di acquisto, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali (controllare date Ddt e fatture);
- dal riscatto per i beni acquisiti a seguito di leasing;
- dall'iscrizione in bilancio per le immobilizzazioni finanziarie (si considerano cedute per prime quelle acquisite in data più recente).

Le partecipazioni acquisite mediante esercizio del diritto di opzione si considerano acquisite alla data di acquisto delle azioni o quote da cui deriva il diritto di opzione e non alla data in cui il diritto viene esercitato; il triennio decorre quindi dalla data di acquisizione originaria (cm n. 73/E del 27.5.94).

Per i beni costruiti in economia il triennio decorre dalla data di utilizzo riscontrabile sul registro cespiti.

Per le cessioni di azienda o rami aziendali il triennio decorre: dall'acquisto o, in mancanza, dall'inizio dell'attività ceduta.

In presenza di diverse plusvalenze rateizzabili è possibile imputarne alcune e rateizzarne altre? Secondo l'Assonime (n. 71/1994) la scelta può essere sicuramente differenziata tra plusvalenze di cui ai punti a) e b); se invece le plusvalenze appartengono ad uno stesso gruppo - tutte sub a) o sub b) - vi sono dubbi.

Se si opta per il rinvio occorrerà fare una variazione in diminuzione sull'Unico/RF e variazioni in aumento negli anni successivi. Il rinvio della plusvalenza va annotato anche in apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

La cessione dei beni ai creditori in sede di CONCORDATO PREVENTIVO non costituisce realizzazione delle plusvalenze (art. 54.6).

Le plusvalenze su cessioni auto a deducibilità parziale sono tassabili nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Durante l'esercizio sono stati ceduti beni ammortizzabili? Sono state cedute quote di società?

Sono state contabilizzate le eventuali plusvalenze?

L'eventuale plusvalenza originata da cessione di beni immobili è stata correttamente contabilizzata al lordo dell'Invim? (al reddito di impresa non si applica l'art. 82.1).

2 - Continua

La terza puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi di domani

La prima puntata è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 28 febbraio 2001